



UNIONE
PEDEMONTANA
P A R M E N S E

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO
ALL'UNIONE
PEDEMONTANA PARMENSE
DELLA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE



CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE
PEDEMONTANA PARMENSE DELLA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE

INDICE

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Attività oggetto di trasferimento
- Art. 4 – Ambito territoriale
- Art. 5 – Costituzione dell'Ufficio di Coordinamento
- Art. 6 – Compiti del Responsabile di Protezione Civile
- Art. 7 – Attività operativa: definizione, regolamentazione e competenze
- Art. 8 – Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 9 – Rendicontazione delle attività ai comuni aderenti
- Art. 10 – Dotazione organica
- Art. 11 – Beni strumentali
- Art. 12 – Ripartizione delle spese
- Art. 13 – Recesso – Revoca del servizio – Scioglimento dell'Unione
- Art. 14 – Controversie
- Art. 15 – Privacy
- Art. 16 – Rinvio
- Art. 17 - Registrazione

L'anno **duemilanove** il giorno _____ del mese di _____ in Collecchio nella sede dell'Unione "Pedemontana Parmense" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Signor Giuseppe Romanini, nato a Collecchio (PR) il 25 febbraio 1957, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Collecchio (PR), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera consiliare n. 10 del 09.04.2009 esecutiva ai sensi di legge - P. IVA 00168090348;

il Signor Umberto Bacchini, nato a Parma il 17 settembre 1942 in qualità di Vice-Sindaco pro-tempore del Comune di Felino (PR), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera consiliare n. 32 del 31.03.2009 esecutiva ai sensi di legge - P. IVA 00202030342;

il Signor Fabrizio Bolzoni, nato a Traversetolo (PR) il 30 settembre 1959, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Montechiarugolo (PR), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera consiliare n.13 del 08.04.2009 esecutiva ai sensi di legge - P. IVA 00232820340;

la Signora Cristina Merusi, nata a Sala Baganza il 18 luglio 1955, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sala Baganza (PR), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera consiliare n. 18 del 08.04.2009 esecutiva ai sensi di legge - P. IVA 00442530341;

il Signor Alberto Pazzoni, nato a Traversetolo (PR) il 04 febbraio 1949, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Traversetolo (PR), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera consiliare n. 21 del 07.04.2009 esecutiva ai sensi di legge - P. IVA 00220040349

E

La Sig.ra Barbara Lori, nata a Parma il 30 giugno 1968, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione "Pedemontana Parmense" (C.F.-P.IVA 02511960342) con sede a Collecchio (PR), Viale Libert a n. 3 in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 16 dicembre 2008, i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata "Pedemontana Parmense", in conformit a allo Statuto, allegato all'atto costitutivo dello stesso ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 267/2000 e in osservanza a quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 10/2008;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, cos  come previsto dallo Statuto;
- che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo hanno approvato il trasferimento all'Unione delle attivit a inerenti la gestione dei servizi di Protezione Civile;

PRESO ATTO

- che la Legge 24.02.1992, n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
- che il D.L. 112/98 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle

attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

- che la Legge Regione Emilia Romagna 7 febbraio 2005 n°1 ha definito il sistema regionale di Protezione Civile;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile- ha emanato il 3 dicembre 2008 gli Indirizzi operativi per le emergenze di Protezione Civile e chiarito le competenze dei vari livelli istituzionali;
- che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione "Pedemontana Parmense" il trasferimento delle attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di protezione civile.

Art. 3 – Attività oggetto di trasferimento.

1. Vengono trasferiti all'Unione "Pedemontana Parmense" i compiti che la legge regionale n. 1/2005 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile", all'art. 6, comma 1, assegna ai Comuni ed, in particolare:

- a) Rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile,
- b) Predisposizione ed attuazione dei piani comunali od intercomunali;
- c) Vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia Municipale da attivare in caso di eventi calamitosi;
- d) Informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio;
- e) Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- f) Predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo sul proprio territorio dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Art. 4 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per l'esercizio delle attività finalizzate al coordinamento ed organizzazione dei servizi di protezione civile corrisponde a quello dell'Unione "Pedemontana Parmense".

Art. 5 – Costituzione dell'ufficio di coordinamento

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei compiti di cui all'art. 3, l'Unione "Pedemontana Parmense" costituisce un "ufficio di coordinamento delle attività di protezione civile" composto dal responsabile della protezione civile dell'Unione, e da almeno due collaboratori, uno per ogni zona, nominati dallo stesso Responsabile della protezione civile.
2. L'ufficio di coordinamento, nella fase operativa descritta al successivo art. 7, ha il compito di attivare, secondo il tipo di evento e con le modalità individuate nel Piano d'emergenza comunale, le Funzioni di Supporto nelle aree comunali interessate, per tramite del relativo Responsabile.
3. L'Ufficio di coordinamento che ha sede presso il Comune di Felino e gestirà i compiti assegnati attraverso una centrale operativa, in condivisione con la Polizia Municipale, collegata con i centri operativi comunali e con il centro unificato provinciale di Parma.

Art. 6 – Compiti del Responsabile di Protezione Civile

1. Il Responsabile di Protezione civile ha il compito di dare attuazione alle attività di cui al precedente art. 3.
2. Formula annualmente un programma delle attività e delle priorità da perseguire, da sottoporre al Direttore per la successiva approvazione della Giunta dell'Unione "Pedemontana Parmense". Con cadenza almeno semestrale predisporre con il Direttore una relazione sull'andamento dell'attività svolta e sullo stato di attuazione e sviluppo dei sistemi nei singoli Comuni, nonché del loro livello di unificazione ed omogeneizzazione.
3. Il Responsabile di protezione civile è nominato dal Presidente dell'Unione "Pedemontana Parmense".

Art. 7 – Attività operativa: definizione, regolamentazione e competenze

1. Al manifestarsi di evento calamitoso l'ufficio di coordinamento effettua la valutazione dell'emergenza che può risultare:
 - a) Superabile con l'attivazione di soccorsi ordinari da parte della centrale operativa;
 - b) Non superabile secondo le modalità di cui alla lettera a) ma con attivazione del Centro Operativo Comunale (COC).
2. I Piani di Protezione civile comunali indicano, in maniera dettagliata, le modalità di intervento necessarie al manifestarsi dei vari eventi calamitosi.
3. Il Centro Operativo Comunale (COC) e gli interventi da porre in essere in caso di emergenza sono diretti dal Sindaco del Comune coinvolto dall'evento che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/92, "assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza...".
4. La gestione dell'emergenza è coordinata dal Responsabile della Protezione Civile dell'Unione "Pedemontana Parmense", il quale, attraverso l'Ufficio di Coordinamento e il Comitato Operativo Comunale (COC) interessato, attiva le funzioni di supporto dei singoli comuni colpiti dall'evento.
5. Per eventi calamitosi che interessino l'intero territorio dell'Unione o il territorio di più Comuni, l'Ufficio di Coordinamento garantisce l'omogeneizzazione degli interventi operativi, proponendo l'attivazione del Centro Operativo Misto (COM).

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione "Pedemontana Parmense".

Art. 9 - Rendicontazione delle attività ai comuni aderenti

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo per assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di pianificazione secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

Art. 10 - Dotazione organica

1. Per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, viene assegnata una dotazione organica iniziale costituita da:

- Responsabile della Protezione Civile, da trasferire all'Unione "Pedemontana Parmense" secondo la disciplina dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001 "Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività" e nel rispetto delle relazioni sindacali previste dai CCNL vigenti;
- Istruttore tecnico-amministrativo, cat. C, part-time, da comandare all'Unione "Pedemontana Parmense" da uno dei Comuni aderenti.

2. La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività relative alla protezione civile è definita dalla Giunta dell'Unione, con atti di organizzazione.

3. L'Unione Pedemontana Parmense rimborsa al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato.

Art. 11 – Beni strumentali

1. I Comuni costituenti l'Unione Pedemontana Parmense si impegnano a concedere l'uso gratuito, alla medesima, dei beni mobili ed immobili, degli arredi, delle attrezzature tecniche ed informatiche necessarie per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione impegnandosi, parimenti, a concederne l'uso anche per la gestione di eventi occorsi in Comuni diversi dal proprio.

2. L'Unione Pedemontana Parmense, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, può costituire un proprio patrimonio, provvedendo all'aggiornamento dello stesso ed ai relativi inventari.

Art. 12 - Ripartizione delle spese

1. I costi complessivi per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione "Pedemontana Parmense", con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto dell'Unione, i costi saranno ripartiti fra i Comuni sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o vengano richiesti da un singolo Comune, la ripartizione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Art. 13 – Recesso - Revoca del Servizio – Scioglimento dell'Unione.

1. In materia di recesso, revoca e scioglimento dell'Unione, valgono le disposizioni dello Statuto dell'Unione.

Art. 14 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, la risoluzione delle controversie è affidata al Foro di Parma.

Art. 15 – Privacy

1. L'Unione è legittimata al trattamento dei dati personali di cui entra in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

2. Il Responsabile del Servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

3. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati

autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi).

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 17 – Registrazione

Il presente atto composto da n. 6 facciate scritte per intero e n. 9 righe della presente facciata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Collecchio

Per il Comune di Felino

Per il Comune di Montechiarugolo

Per il Comune di Sala Baganza

Per il Comune di Traversetolo

Per l'Unione "Pedemontana Parmense"
